SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 213)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI e SANTONASTASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1976

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. — La difesa del suolo ha richiamato spesso l'attenzione del Parlamento e del Governo. Sono stati presentati importanti disegni di legge, si sono svolte interessanti discussioni e sono state costituite commissioni che hanno concluso i loro lavori con studi e relazioni di grande valore scientifico e tecnico.

Nell'ultima legislatura sono stati esaminati dalle Commissioni lavori pubblici e agricoltura del Senato tre disegni di legge, dei quali siamo stati relatori. La vasta problematica della difesa del suolo, le nostre relazioni e il contenuto dei disegni di legge furono esaminati nella discussione generale. Vennero presentati anche emendamenti al testo del Governo e per l'elaborazione di un disegno di legge il più possibile organico fu dato incarico ai relatori di preparare uno schema che considerasse i suggerimenti emersi in Commissione e tenesse conto dei pareri dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e del tesoro.

I relatori hanno portato a termine il loro lavoro con la collaborazione diretta degli stessi ministri dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, e dell'agricoltura, onorevole Bisaglia, e hanno predisposto un testo che non sono più riusciti a presentare all'esame delle Commissioni, perchè la crisi di Governo portò al cambiamento dei due Ministeri e i disegni di legge per la difesa del suolo non vennero più messi all'ordine del giorno.

Il testo del disegno di legge elaborato dai relatori venne presentato ai nuovi Ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici e fu consegnato ai presidenti delle Commissioni agricoltura e lavori pubblici del Senato.

I relatori ritengono ora opportuno e doveroso presentare alla considerazione del Senato il testo del disegno di legge da loro preparato nella precisa formulazione in cui

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

fu elaborato. Non ritengono di apportare alcuna modifica per lasciare alla proposta il carattere e la funzione di documento.

L'argomento della difesa del suolo è così noto in tutti i suoi aspetti e così ampiamente spiegato dai lavori di speciali commissioni che non pare conveniente raccogliere considerazioni e valutazioni che i colleghi possono trovare con ricchezza di analisi e di studio sia nella relazione conclusiva e negli atti della Commissione De Marchi, sia nelle relazioni dei senatori Rossi Doria e Noè presentate a conclusione di un'indagine conoscitiva esperita dalle Commissioni agricoltura e lavori pubblici del Senato.

L'ultima legge per la difesa del suolo è la n. 632 del 27 luglio 1967 che negli esercizi 1967 e 1968 finanziava 200 miliardi per opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali.

Con la legge n. 632 venne costituita una commissione « con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire e intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa e aggiornata programmazione ».

Iniziò così il lavoro la Commissione De Marchi che raggiunse con saggezza, competenza e diligenza il risultato che il Parlamento aveva chiesto e desiderava.

Nella V legislatura, dovendosi procedere all'elaborazione e approvazione dei disegni di legge prospettati nei documenti della Commissione De Marchi, fu promossa dalle Commissioni agricoltura e lavori pubblici del Senato un'indagine conoscitiva, i cui risultati furono illustrati e avvalorati dalle relazioni dei senatori Rossi Doria e Noè.

Nella VI legislatura vennero presentati tre disegni di legge: due del Governo e uno di iniziativa parlamentare.

Il disegno di legge n. 498 del Governo proponeva un finanziamento di lire 130 miliardi in quattro anni per opere idrauliche, per sistemazioni agrarie e forestali.

Il disegno di legge n. 632 del 1° dicembre 1972, che faceva seguito al n. 1697 della V legislatura, venne presentato dai senatori delle Commissioni lavori pubblici e agricoltura; prevedeva un finanziamento di lire 400 miliardi in due anni per opere di competenza dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Il disegno di legge n. 1187 del 12 giugno 1973 del Governo prevedeva una spesa di lire 1.100 miliardi in dieci anni per la regolazione delle acque e la difesa del suolo, per interventi speciali e per i piani di bacino.

Il primo disegno di legge del Governo si poteva ritenere assorbito dal n. 1187, che a sua volta poteva essere considerato integrativo del disegno di legge n. 632 d'iniziativa dei senatori delle Commissioni lavori pubblici e agricoltura.

Il testo del disegno di legge che offriamo all'attenzione e alla considerazione del Senato rappresenta un lavoro paziente di coordinamento e una diligente ricerca di sintesi; vogliamo sperare possa costituire una tappa utile all'approvazione della legge per la difesa del suolo, della quale tutti riconoscono l'importanza e l'urgenza.

Il disegno di legge è ordinato in quattro titoli e diciotto articoli.

Il titolo primo in sette articoli prevede l'autorizzazione di spesa e considera i criteri, i contenuti e gli organi di programmazione e studio per la difesa del suolo.

Nel titolo secondo, dall'articolo 8 all'articolo 10, sono contenute le norme che riguardano sia la redazione e l'approvazione dei piani di bacino che il funzionamento delle assemblee e dei consigli di bacino.

Il titolo terzo negli articoli 11 e 12 stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere.

Il titolo quarto contiene disposizioni varie che riguardano il servizio idrografico (articolo 13), il cantiere officina di Boretto (articolo 14), il cantiere officina di Cavanella d'Adige (art. 15), le zone di rispetto dei canali di scolo (art. 17) e la norma finanziaria nell'ultimo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
AUTORIZZAZIONE DI SPESA E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(*Oggetto del provvedimento*)

Le disposizioni di cui alla presente legge sono intese ad assicurare un organico e sistematico coordinamento fra gli organi competenti della pubblica amministrazione, con l'osservanza delle vigenti norme, fino a quando non sarà provveduto alla riforma della legislazione in materia ed al riordinamento del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, di sistemazione idraulica, di conservazione e di difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 miliardi.

L'autorizzazione di spesa è ripartita come segue:

a) lire 700 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

b) lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La somma di cui al secondo comma, lettera *a*), sarà stanziata in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1974, di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

La somma di cui al secondo comma, lettera *b*), sarà stanziata in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1974, di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, di lire

80 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979, di lire 36 miliardi per l'anno 1980 e di lire 35 miliardi per l'anno 1981.

Gli impegni di spesa, da assumersi sugli stanziamenti della presente legge, potranno anche riferirsi agli esercizi successivi a quelli in cui vengono assunti.

Art. 3.

(*Programmazione degli interventi*)

Gli interventi da realizzare con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 saranno definiti in programmi elaborati dalla Commissione nazionale di programmazione e coordinamento di cui al successivo articolo 6.

A tale fine, le commissioni tecniche di bacino, di cui al successivo articolo 7, comunicano alla Commissione nazionale, nonchè al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte di programma, rilevate di norma dai piani di bacino o dagli schemi preliminari di cui all'articolo 8, definite per bacino idrografico nelle caratteristiche tecniche e nelle finalità delle opere, oltre che nelle previsioni indicative di spesa.

I Ministeri predetti comunicano le proprie osservazioni alla Commissione nazionale.

Gli interventi per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo contemplati nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno o comunque in programmi finanziati con altre leggi sono comunicati, per il coordinamento, alla Commissione nazionale.

Le direttive di coordinamento ed i programmi sono approvati con decreti del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, emessi di concerto.

La Commissione nazionale e le commissioni tecniche di bacino verificano la graduale e coordinata esecuzione dei programmi.

Alle amministrazioni o enti interessati alla costruzione o gestione di infrastrutture o comunque di opere, che richiedono particolari apprestamenti per la loro difesa idrogeologica o idraulica, è fatto obbligo di richiedere preventivo nulla osta al presidente del Magistrato o al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

Art. 4.

(*Criteri di programmazione*)

La Commissione nazionale di programmazione e coordinamento di cui all'articolo 6, nel definire i programmi, darà preferenza, tenendo presenti le esigenze dei bacini più dissestati, ai seguenti interventi:

a) esecuzione di opere ed interventi aventi carattere di particolare urgenza, ai fini della più efficace sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare;

b) adeguamento e completamento delle opere già parzialmente realizzate in attuazione di precedenti leggi;

c) ripristino e manutenzione straordinaria di opere rientranti nelle categorie previste dalla presente legge;

d) servizio di piena, di prevenzione e di pronto intervento.

Possono essere immediatamente eseguite, anche in pendenza della formazione dei programmi, a cura degli organi competenti, sulla base di relazioni tecniche di inquadramento di bacino, opere particolarmente urgenti di completamento o adeguamento, con l'osservanza delle procedure vigenti, ferme restando le procedure per gli interventi di somma urgenza, a seguito di danni verificatisi ovvero temuti in quanto ogni indugio comporti pericolo di danno.

Art. 5.

(*Contenuto dei programmi*)

Gli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettera *a*), sono utilizzati per l'esecuzione di opere idrauliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per la costruzione e manutenzione a totale carico dello Stato su qualsiasi corso d'acqua di serbatoi e casse di espansione per l'attenuazione delle piene, nonchè per opere di difesa di spiagge e di litorali marini in base alla legislazione vigente. A detta ultima categoria di opere può essere destinata una somma non supe-

riore a lire 25 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

A totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 2, lettera *a*), possono essere eseguiti dallo Stato, dalle Regioni e per quella del Trentino-Alto Adige, dalle province di Trento e Bolzano, anche in deroga alle vigenti norme, gli interventi più urgenti sui corsi d'acqua le cui opere risultino classificate di IV o V categoria o non siano classificate ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Lo stanziamento di cui all'articolo 2, lettera *b*), è utilizzato per le opere pubbliche volte alla stabilità del terreno, al buon regime delle acque superficiali e alla difesa dalle acque stesse nei bacini versanti, nonchè al consolidamento delle dune e alla difesa a mare dei comprensori agricoli.

I serbatoi possono essere costruiti a scopo promiscuo; in tal caso la spesa per la loro costruzione e manutenzione è ripartita in ragione della capacità d'invaso destinata ai singoli scopi. Sui fondi stanziati con l'articolo 2, secondo comma, lettera *a*), graverà soltanto la spesa relativa alla capacità di invaso destinata all'attenuazione delle piene.

Il riparto della spesa è stabilito in sede di approvazione formale del progetto ed è vincolante per le amministrazioni e gli enti interessati; apposite convenzioni saranno stipulate con le amministrazioni e gli enti predetti per regolare i rispettivi diritti ed obblighi.

I serbatoi e le altre opere di accumulo idrico per la provvista di acqua ad uso irriguo saranno realizzati, nelle situazioni riconosciute idonee, in guisa da assicurare anche funzioni di attenuazione delle piene. In tal caso la spesa di costruzione può essere posta a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *b*).

Sono altresì a carico del predetto stanziamento le aliquote di spesa per i serbatoi ad uso promiscuo con prevalente funzione di laminazione delle piene per la parte che riguarda le utilizzazioni irrigue.

Art. 6.

(*Commissione nazionale di programmazione e coordinamento*)

È istituita la Commissione nazionale di programmazione e coordinamento presso il Ministero dei lavori pubblici con il compito di programmare e coordinare le opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo.

La Commissione è composta da 26 membri e dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede.

I membri sono designati, rispettivamente in numero di otto, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed in numero di due dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Tutti i membri debbono essere particolarmente qualificati nelle materie delle sistemazioni idrauliche e della difesa del suolo e vengono scelti tra i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nonchè fra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato e delle Regioni, particolarmente qualificati nel campo della sistemazione idraulica e della difesa del suolo.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da funzionari dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste coordinati da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei lavori pubblici.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto congiunto dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per il funzionamento della Commissione sono applicabili, ove compatibili, le norme previste per il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In sede di elaborazione dei programmi relativi a bacini o gruppi di bacini possono essere chiamati a far parte della Commissione, con voto consultivo, esperti designati, uno per Regione, dalle Regioni interessate.

Al fine di approfondire ulteriormente la conoscenza dei fenomeni attinenti alla sistemazione idraulica od alla difesa del suolo, la Commissione è autorizzata a costituire speciali e coordinati gruppi di lavoro, con la partecipazione di elementi estranei alla Commissione stessa, per l'esecuzione di studi, anche a proseguimento o integrazione dei lavori svolti dalla Commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

La Commissione presenta, al 31 marzo di ogni anno, una relazione tecnico-economica ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici ed a partecipazione statale sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione i dati ed i risultati delle loro attività comunque attinenti ai problemi delle acque e della difesa del suolo.

Per l'assolvimento dei propri compiti la Commissione ed i gruppi di lavoro da essa costituiti sono autorizzati ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterranno necessari e ad avvalersi degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e, quando occorra, degli uffici regionali competenti in materia.

Ai professori universitari collocati a riposo e che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio ed indennità di missione, si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18.

I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione dell'indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di dirigente generale.

I compensi ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 450 milioni in ragione di lire 50 milioni nell'anno finanziario 1974 e lire 200 milioni per cascuno degli anni finanziari 1975 e 1976.

Art. 7.

(*Studi e ricerche*)

Per provvedere agli studi e alle ricerche relative al potenziamento e alla gestione delle risorse idriche, anche se ottenibili con procedimenti di dissalazione e di rigenerazione, è istituita una commissione con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con quello del tesoro.

Detta commissione procederà alla raccolta, all'esame ed alla diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche condotte da amministrazioni statali e da enti pubblici sul territorio nazionale nelle materie suddette.

Le disposizioni del comma decimo e successivi del precedente articolo 6 si applicano anche per la commissione di cui al presente articolo.

TITOLO II

PIANI DI BACINO

Art. 8.

(*Redazione dei piani di bacino*)

Per la sistemazione idrogeologica e per la conservazione e la difesa del suolo sono redatti appositi piani per singoli bacini o per gruppi di bacini idrografici.

Qualora la redazione dei piani richieda un lungo periodo di tempo, potranno essere predisposti schemi preliminari di bacino per inquadrare organicamente le opere che nel frattempo si rivelino più urgenti.

La redazione dei piani degli schemi è eseguita per ogni bacino o sottobacino o gruppi

di bacino, da una commissione tecnica di bacino, che avrà sede presso un Magistrato o presso un provveditorato e sarà presieduta dal titolare dello stesso.

La commissione è composta, in parti eguali, da funzionari tecnici qualificati del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Regioni nonchè da membri aggregati della Cassa per il Mezzogiorno nelle aree di competenza della stessa.

I predetti funzionari prestano servizio continuativo per detta commissione.

La commissione può essere integrata con esperti in geologia o in geotecnica, in idraulica, in idraulica agraria, in conservazione del suolo, scienza ed economia agraria e forestale, con i quali sono stipulate apposite convenzioni.

Il numero e l'area di competenza delle singole commissioni tecniche di bacino e l'indicazione dei magistrati e dei provveditorati, presso i quali esse debono essere costituite, sono fissati con decreto congiunto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale di programmazione e di coordinamento.

La Commissione nazionale di programmazione e di coordinamento e le commissioni tecniche di bacino, per l'elaborazione dei piani di bacino e per la redazione dei programmi esecutivi, terranno conto delle risultanze generali di cui alla relazione conclusiva della Commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Art. 9.

(*Approvazione dei piani di bacino*)

All'approvazione dei piani di bacino provvedono:

a) per i piani riferiti a bacini di estensione non superiore a 1.000 chilometri quadrati e interessanti il territorio di una sola Regione, il presidente del Magistrato alle acque, il presidente del Magistrato per il Po e il provveditore alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo che

esprime parere previo esame di relazione presentata dai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al comitato stesso;

b) per piani riferiti a bacini di estensione superiore a 1.000 chilometri quadrati o interessanti il territorio di più Regioni, il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, congiuntamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ferma restando l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'esame dei piani predetti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato tecnico-amministrativo sono integrati da un rappresentante per ogni Regione interessata.

Art. 10.

(*Assemblee e consigli di bacino*)

Le commissioni tecniche permanenti indiranno, di norma una volta all'anno, assemblee di bacino con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane allo scopo di riferire sull'attività svolta e sulle proposte programmatiche e al fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Nell'ambito di bacini e sottobacini idrografici di particolare rilevanza ai fini dei problemi della difesa idrogeologica, dell'economia agro-silvo-pastorale e rurale in genere, nonchè degli insediamenti, possono essere istituiti, con decreto congiunto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, consigli di bacino con il compito di assicurare una collaborazione sistematica con la commissione tecnica permanente.

I consigli di bacino sono costituiti da rappresentanti delle Regioni e degli enti locali interessati nonchè da tecnici esperti scelti, in relazione alla conoscenza dei problemi di difesa del suolo, di sistemazione idraulica di corsi d'acqua, nonchè dei problemi riguardanti gli assetti produttivi locali.

TITOLO III

APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI

Art. 11.

(Procedure per l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere)

I progetti relativi alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici a carico dei finanziamenti di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), sono approvati, fino a lire 3 miliardi, con proprio decreto, secondo le rispettive competenze, dal presidente del Magistrato alle acque o dal presidente del Magistrato per il Po, ovvero dai provveditori alle opere pubbliche che presiedono le commissioni tecniche di bacino. Fatta salva la competenza territoriale dei predetti magistrati o provveditorati, i progetti relativi alle opere che interessano i territori di più Regioni e quelli che superano il suddetto importo sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto nel quale sarà altresì indicato l'organo decentrato che dovrà provvedere all'esecuzione dell'opera in rapporto al prevalente interesse regionale dell'opera stessa.

I pareri sui progetti di cui al precedente comma sono espressi dai rispettivi organi consultivi.

I progetti e la costruzione di serbatoi e di vasche di espansione e i progetti generali delle difese di spiagge e di litorali marini sono approvati, a prescindere dagli importi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto, quando si tratti di progetti relativi alle difese di spiagge o di litorali marini, col Minnistro della marina mercantile.

L'approvazione suddetta equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato

dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 404, prorogate dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1982.

Ove non risulti in contrasto con le disposizioni di attuazione degli statuti delle Regioni a regime speciale, agli interventi da realizzare nei corsi d'acqua le cui opere risultino classificate nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvede il Ministero dei lavori pubblici, a mezzo dei propri uffici decentrati periferici o mediante concessioni secondo il successivo comma.

I presidenti dei magistrati ed i provveditori alle opere pubbliche possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere di competenza statale a Regioni, province, comuni ed enti pubblici adeguatamente attrezzati o ritenuti idonei; esercitano la sorveglianza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere e provvedono ai relativi pagamenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'esecuzione delle opere a carico dei finanziamenti di cui all'articolo 2, lettera *b*), con l'osservanza delle procedure e delle modalità stabilite dagli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e si avvale, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, dei propri organi, del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto di ricerca per la difesa del suolo, degli organi consultivi centrali e periferici ed uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici; inoltre può avvalersi dei servizi tecnici regionali ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Gli enti concessionari hanno facoltà, con l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di compiere operazioni di cessione sulle somme impegnate in loro favore a carico di futuri esercizi.

L'esecuzione delle opere a carico dei finanziamenti di cui all'articolo 2, lettera *b*), può essere delegata alle Regioni, tranne che per le opere a carattere interregionale o di rilevante impegno tcnico-finanziario o con funzioni a carattere intersettoriale.

Le Regioni affidano di norma l'esecuzione delle opere in concessione a comunità

montane, province, comuni ed enti pubblici adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei.

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste accreditano alle Regioni le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere e accertano il costo finale delle opere mediante collaudo con procedura concordata con le Regioni. Dette somme, iscritte in apposito capitolo di entrata del bilancio, saranno amministrate in contabilità speciale.

Per i lavori eseguiti in economia a cura dell'ufficio tecnico, sarà disposto, con provvedimento del presidente della Giunta regionale, l'accreditamento dei fondi necessari, la cui gestione sarà sottoposta a controllo successivo in sede di presentazione dei rendiconti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 12.

(*Spese di progettazione, collaudo, manutenzione e oneri speciali*)

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste possono imputare sugli stanziamenti di rispettiva competenza le somme occorrenti per la compilazione dei piani di bacino e dei progetti di massima ed esecutivi, nonchè per studi, rilievi ed esperienze su modelli, mediante convenzioni o concessioni con esperti, istituti universitari ed altri uffici dell'Amministrazione dello Stato aventi particolari competenze per quanto occorra al fine della redazione dei piani e progetti predetti.

Al costo effettivo delle opere, comprese le spese impreviste, risultanti dal progetto approvato, sarà aggiunta una somma per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto.

Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali

viene determinato nella misura del 60 per cento degli onorari a percentuale.

Il Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste possono utilizzare gli stanziamenti di rispettiva competenza:

entro il limite del 10 per cento per il ripristino e per la manutenzione delle opere idrauliche e delle altre opere previste dalla presente legge, nonchè per le spese attinenti al servizio di piena e per l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad assicurare i servizi anche di prevenzione e di pronto intervento;

per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, dei maggiori oneri per l'indennità di espropriazione;

per la risoluzione di vertenze definite in via amministrativa o giurisdizionale e per quanto altro occorra per la definizione di pratiche in dipendenza della esecuzione di opere rientranti nelle categorie di opere previste dalla presente legge, finanziate con precedenti leggi straordinarie ovvero con leggi di bilancio, le cui disponibilità risultino esaurite.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13.

(*Servizio idrografico*)

Per l'ammodernamento delle stazioni di osservazioni e l'impianto di nuove stazioni teletrasmittenti del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e da calcolo occorrenti per l'attività di detto servizio, nonchè per l'ampliamento della rete mareografica, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla legge 5 marzo 1961, n. 90, ed alle altre norme legislative in materia, ad assumere a contratto personale

temporaneo specializzato ed operaio da destinare esclusivamente agli uffici e sezioni idrografiche. Per i relativi oneri è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il personale assunto ai sensi del precedente comma non acquista la qualifica di impiegato o di operaio dello Stato e non può essere trattenuto in servizio oltre il periodo di tempo strettamente necessario per risolvere le esigenze che hanno giustificato l'assunzione.

La spesa di lire 2 miliardi di cui al primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973, lire 700 milioni per l'anno finanziario 1974 e lire un miliardo per l'anno finanziario 1975.

La spesa di lire 600 milioni di cui al secondo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 14.

(*Cantiere-officina di Boretto*)

Per l'acquisto, ricostruzione, riparazione e sostituzione di mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, numero 632, e per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili ricadenti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po, nonchè per la manovra delle conche, sostegni mediante idrovori a servizio dei canali medesimi e relativa manutenzione e sorveglianza, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973, lire 750 milioni per l'anno finanziario 1974 e lire 1.250 milioni per l'anno finanziario 1975.

Per l'espletamento dei compiti suddetti il ruolo organico del personale operaio del

cantiere-officina di Boretto resta così determinato:

capi operai, n. 31, ex coefficiente 193;

operai specializzati, n. 72, ex coefficiente 167;

operai qualificati, n. 143, ex coefficiente 157;

operai comuni, n. 35, ex coefficiente 151.

Gli operai in servizio presso il cantiere-officina di Boretto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno inquadrati, secondo la qualifica rivestita, nel ruolo organico di cui al precedente comma; potranno essere inquadrati con qualifica superiore, sempre che abbiano svolto almeno per un triennio le relative mansioni riportando una classifica non inferiore a ottimo, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Nella prima applicazione delle presenti norme, in deroga a quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, il Ministero dei lavori pubblici, su domanda degli interessati, potrà disporre l'inquadramento in ruolo di personale operaio che, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato, comunque e da chiunque retribuito, servizio nel cantiere-officina di Boretto o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso per almeno 180 giorni anche non consecutivi.

La domanda, corredata da una dichiarazione dell'ingegnere capo dell'ufficio speciale per il Po, nella quale dovranno essere precisati la natura del servizio prestato e il periodo di durata dello stesso, dovrà essere presentata entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'applicazione dei precedenti commi si provvederà mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da espletarsi a cura del Magistrato per il Po.

La spesa relativa al personale del cantiere-officina di Boretto, prevista in 300 milioni di lire annue, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici, per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 15.

(*Cantiere-officina di Cavanella d'Adige*)

Il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Cavanella d'Adige (Venezia) un cantiere-officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendente del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili nella competenza territoriale del Magistrato alle acque, agli stessi compiti affidati al cantiere-officina di Boretto dal precedente articolo 18.

È autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 150 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 450 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1975 per l'acquisto e per il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per l'acquisto di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombro di interrimenti nei rami terminali del delta del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti in dotazione al magazzino idraulico rimangono acquisiti al cantiere-officina.

Il ruolo organico del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige resta così determinato:

capi operai, n. 10, ex coefficiente 193;

operai specializzati, n. 25, ex coefficiente 167;

operai qualificati, n. 30, ex coefficiente 157;

operai comuni, n. 10, ex coefficiente 151.

Gli operai in servizio presso il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige alla data di entrata in vigore della presente legge saranno inquadrati, secondo la qualifica rivestita, nel ruolo organico di cui al precedente comma; potranno essere inquadrati con qualifica superiore, sempre che abbiano svolto almeno per un triennio le relative mansioni riportando una classifica non inferiore a ottimo, previa domanda da presentarsi entro quaranta giorni dalla predetta data.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'applicazione del precedente comma si provvederà mediante pubblico concorso da indirsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da completarsi a cura del Magistrato alle acque.

La spesa relativa al personale del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, prevista in 90 milioni di lire annue, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 16.

(*Assunzione di personale a contratto*)

Per la progettazione, direzione e sorveglianza delle opere previste dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere con contratto annuale, eventualmente rinnovabile, 50 ingegneri, 70 geometri, 40 disegnatori, 60 assistenti, 50 sorveglianti idraulici, 40 stenodattilografi, 20 autisti.

Per gli studi, l'attuazione di esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti e dell'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, nei modi previsti dal precedente comma, 20 laureati in geologia.

Per l'espletamento di compiti amministrativi inerenti alla attuazione della presente

legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, nei modi previsti dal primo comma, 40 laureati in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, nonchè 30 ragionieri e 30 segretari.

La retribuzione è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti per l'impiego privato.

Le assunzioni avranno luogo per chiamata a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle rispettive materie professionali per gli ingegneri, i geologi, i geometri, i ragionieri, gli assistenti e sorveglianti idraulici; di un colloquio su materie giuridico-amministrative per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio; di una prova pratica per i disegnatori, gli stenodattilografi e gli autisti.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo è destinato a prestare servizio esclusivamente presso gli uffici periferici e gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici nella misura minima del 90 per cento di ogni qualifica; il rimanente personale è destinato al Ministero dei lavori pubblici per prestare servizio presso gli uffici particolarmente interessati all'attuazione della presente legge.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli indicati nel comma precedente determina la risoluzione del rapporto per colpa del dipendente.

La spesa per l'applicazione del presente articolo graverà sul fondo stanziato con l'articolo 1, secondo comma, lettera *a*).

Le somme necessarie saranno iscritte con decreto del Ministro del tesoro su proposta di quello dei lavori pubblici in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1973 al 1982.

Art. 17.

(*Zone di rispetto dei canali di scolo e irrigazione*)

La larghezza della fascia dei terreni riservata all'accesso dei mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione è elevata da metri due ad un massimo di metri quattro, dal piede degli argini e dal ciglio delle sponde dei canali di scolo e di irrigazione. Le stesse distanze sono prescritte per il divieto di piantagioni arboree e arbustive.

Art. 18.

(*Norma finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1982, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.